

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 dicembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2018, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R». (18R00306) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2018, n. 6.

Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica). (18R00308) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 7.

Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020. (18R00309) Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 9.

Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale. (18R00417) Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 10.

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull'obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico. (18R00418) Pag. 12

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2018, n. 31/R.

Ricettività dei servizi educativi in contesto domiciliare. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia). (18R00292) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 32.

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti. (18R00326) Pag. 13

REGIONE BASILICATA


LEGGE REGIONALE 27 giugno 2018, n. 10.

Disposizioni in materia sanitaria. (18R00360) Pag. 17

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, della Regione Piemonte recante «Tutela della fauna e gestione faunistico - venatorio». (18R00307) Pag. 18





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2018, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2752 del 5 luglio 2018)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Visto il regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R

Visto l'articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-7134 del 29 giugno 2018

Emana

il seguente regolamento:

(Omissis).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

4. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

5. L'amministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

6. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

7. Il diritto di accesso trova compiuta soddisfazione con la pubblicazione in formato integrale del documento sul Bollettino Ufficiale o sulla sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale o con ogni altra forma di pubblicità che ne garantisca, anche attraverso strumenti informatici, elettronici e telematici, una conoscenza diffusa. Al richiedente devono essere indicate le modalità di reperimento del documento.

8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative per conto della Regione.

9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.

10. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano per l'acquisizione di documenti, informazioni e dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).


11. La Giunta regionale promuove la progressiva messa a disposizione dei propri dati e documenti in formato aperto e digitale, fissando regole utili alla creazione di un sistema coordinato di dati da gestire con piattaforme tecnologiche, portali a vocazione specifica e sito web. L'obiettivo è quello di facilitare cittadini, imprese ed enti nella ricerca autonoma di documenti e dati pubblicati sul web, favorendone il reperimento senza necessità di presentare istanze di accesso agli uffici regionali. Il graduale conseguimento di questo risultato costituisce obiettivo strategico della Giunta regionale e delle sue strutture.

Art. 2.

Rapporti tra pubbliche amministrazioni

1. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.

2. L'Amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di



documentazione amministrativa) e dei dati di cui all' articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. I trattamenti dei dati personali sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

TITOLO II
MODALITÀ DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale che detiene i dati o i documenti richiesti, fatta salva la possibilità di delega ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/2014.

Art. 4.

Istanza di accesso

1. L'istanza di accesso può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o di persona con le modalità previste dall' articolo 38 del d.p.r. 445/2000 e dall' articolo 65 del d.lgs. 82/2005 ed è rivolta all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione, che la trasmette senza ritardo alla struttura regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. L'interessato ha l'obbligo di:

a) indicare gli estremi identificativi del documento oggetto dell'istanza o la descrizione degli elementi che ne consentano l'individuazione;

b) specificare l'interesse giuridicamente rilevante connesso all'oggetto dell'istanza;

c) dimostrare la propria identità e l'eventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

3. Chi riceve l'istanza accerta l'identità del richiedente, l'eventuale sussistenza dei poteri rappresentativi e rilascia la ricevuta prevista dall'articolo 18 bis della legge 241/1990. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica la procedibilità dell'istanza sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza per via telematica

1. Le istanze di accesso presentate per via telematica sono valide se:

a) sottoscritte mediante una delle modalità di cui all' articolo 20 del d.lgs 82/2005;

b) l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità;

d) trasmesse dall'istante dal proprio domicilio digitale, ai sensi dell' articolo 65 del d.lgs 82/2005.

Art. 6.

Presentazione dell'istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente

1. Qualora l'istanza sia erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competente, se facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato. In caso contrario l'istanza non è accoglibile.

2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente chi la riceve la trasmette tempestivamente alla struttura regionale interessata, dandone comunicazione nella ricevuta ex articolo 18 bis della legge 241/1990 a chi ha presentato la richiesta di accesso.

3. Qualora la struttura detenga solo in parte i dati e i documenti richiesti, trasmette l'istanza anche alla struttura competente.

Art. 7.

Termini del procedimento di accesso

1. Il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente trenta giorni la richiesta si intende respinta.

2. L'atto di cui al comma I è comunicato al richiedente e, qualora l'istanza sia accolta, deve indicare la struttura presso cui rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il giorno da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie, l'eventuale esclusione, limitazione o il differimento e un termine congruo per esercitare l'accesso.


3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla presentazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente.

4. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 8.

Attuazione del diritto di accesso

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso, l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente, ove presente, il collegamento ipertestuale che consente la consultazione della documentazione.



2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti connessi, richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al Titolo III.

3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, riprodurli con strumenti elettronici, fotografarli, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4. Le copie sono effettuate a cura dell'Amministrazione regionale, previo rimborso dei relativi costi di riproduzione.

Art. 9.

Registro degli accessi

1. Ciascuna direzione regionale cura la compilazione del registro degli accessi anche attraverso il corretto utilizzo della procedura di protocollazione. Il registro contiene l'elenco delle istanze di accesso pervenute e del loro esito.

2. Ciascuna direzione regionale cura l'aggiornamento semestrale del registro degli accessi e la sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente. La compilazione e l'aggiornamento del registro rientra negli obblighi di trasparenza stabiliti dalle Linee guida Anac, adottate con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309/2016.

TITOLO III

LIMITI ALL'ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 10.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

b) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativa, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

d) in tutti gli altri casi in cui la legge esclude l'accesso agli atti.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso documentale preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture.

3. L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 11.

Diritto alla protezione dei dati personali

1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatto salvo il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2016/679.

2. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti di cui agli articoli 59 e 60 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. 196/2003.

Art. 12.

Notifica ai controinteressati

1. Il responsabile del procedimento di accesso è tenuto a dare comunicazione della presentazione dell'istanza agli eventuali controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che, per effetto dell'accoglimento, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. I soggetti controinteressati sono individuati tenendo conto anche degli atti connessi al documento richiesto di cui all'articolo 8, comma 2.

2. La comunicazione è effettuata mediante mezzi idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare al responsabile del procedimento una motivata opposizione all'istanza di accesso con le modalità di cui all'articolo 38 del d.p.r. 445/2000 e all'articolo 65 del d.lgs 82/2005.

4. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione regionale provvede sull'istanza, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.


5. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione è data comunicazione al soggetto istante.

Art. 13.

Diniego e limitazione del diritto di accesso

1. Il diniego all'accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente, anche nel caso in cui la richiesta sia rivolta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo su una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali degli stessi con l'indicazione delle parti omesse; le limitazioni all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato trasmesso al richiedente.



Art. 14.

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento dell'accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.

3. Sino alla conclusione del procedimento l'accesso agli atti preparatori è differito nei procedimenti relativi:

a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alla prove concorsuali;

b) alle procedure di cui all'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

TITOLO IV

MODALITÀ DI RIMBORSO

Art. 15.

Determinazione del rimborso

1. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, determinano ed aggiornano periodicamente l'entità dei rimborsi per il rilascio e la spedizione di copie, stabilendo altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.

2. Il rimborso è effettuato prima dell'esecuzione delle copie.

Art. 16.

Autenticazione ed imposta di bollo

1. È rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento su espressa richiesta dell'interessato ai sensi di legge.

2. Il rilascio della copia di cui al comma I avviene con le modalità previste dall'articolo 18 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 22 del d.lgs. 82/2005.

3. Ai fini del rilascio di copia, il richiedente provvede al pagamento virtuale dell'imposta di bollo ovvero allega all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

TITOLO V
ABROGAZIONI

Art. 17.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi «Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7»). Abrogazione del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2) è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 giugno 2018.

CHIAMPARINO

18R00306

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2018, n. 6.

Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26S3 del 28 giugno 2018)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2018».

2. All'art. 9 della legge regionale n. 20/2009 è inserito il seguente comma:

«0.1 All'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»), le parole «tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune».



Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 giugno 2018

CHIAMPARINO

18R00308

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 7.

Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 S5 del 29 giugno 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento

1. Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'art. 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di € 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad € 41.515.000,00 per il 2018 e ad € 41.515.000,00 per il 2019.


3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della commissione consiliare competente.

5. Negli investimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali ed in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di intervento riepilogata nell'allegato A della presente legge. In caso di investimenti indiretti, al fine di assicurare la necessaria copertura anche in termini di cassa, viene garantita l'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell'ammissione al finanziamento. I beneficiari certificano, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella dell'indebitamento di cui al comma 1.

6. Le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 4, erogati a valere sugli spazi finanziari di cui al comma 1, effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

7. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di € 400.000,00, di € 2.200.000,00 e di € 4.450.000,00, rispettivamente per il 2018, il 2019 e il 2020, trova capienza negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).



Art. 2.

Attuazione dell'art. 15, commi 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 1 quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in riferimento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 a valere per l'anno 2018, è iscritta in entrata, al titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche), la somma di € 40.000.000,00 e sono corrispondentemente iscritte in spesa, alla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti), con la vincolata destinazione per far fronte alla situazione finanziaria di GTT S.p.a., la somma di € 39.647.588,80, destinata alla Città di Torino e alla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provved), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), la somma di € 352.411,20 destinata all'acquisto da parte della Regione Piemonte, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, della parte residua della partecipazione di GTT S.p.a. in 5T s.r.l.

Art. 3.

Sostegno alle PMI

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introitare e contestualmente ridestinare le risorse residue di fondi costituiti presso Finpiemonte ed Artigiancassa fino ad un importo massimo di € 7.000.000,00 in favore dello sviluppo e della qualificazione del sistema delle piccole e media imprese (PMI) e dell'artigianato piemontese, allo scopo di promuovere il sostegno finanziario ai loro programmi di investimento ed il rafforzamento del sistema di garanzia per l'accesso al credito e ne dà informazione alla commissione consiliare competente.

Art. 4.

Accantonamento per garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è accantonata in spesa, in un apposito fondo iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) per l'esercizio 2018, la somma di € 31.370.000,00 a copertura dell'indebitamento potenziale della Regione derivante dalle garanzie fidejussorie rilasciate, al netto delle rate di ammortamento direttamente ed indirettamente a carico dell'ente e stanziare nel medesimo bilancio di previsione.

2. L'accantonamento di cui al comma 1 è finanziato tramite riduzione di pari entità dell'accantonamento per il riacquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), n. 3 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), iscritto nella missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 5.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020

1. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con legge regionale n. 4/2018 è modificato secondo le previsioni di cui all'allegato B della presente legge.

Art. 6.

Aggiornamento prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

1. L'allegato n. 12, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 4/2018, al fine di recepire l'aggiornamento dei dati utili alla capacità di indebitamento del triennio 2018-2020, è sostituito dall'allegato C della presente legge.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34

1. L'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: «Art. 6. Agenzia Piemonte Lavoro 1. È confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All'Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della legge n. 56/1987, attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego. 4. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'art. 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di:

a) supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari;



b) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo; c) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.

5. L'Agenzia predispose annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34

1. L'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: «Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro) 1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appo-

siti accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione.

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.


4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017.

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'art. 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.



9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il piano annuale di attività;
- b) la relazione annuale dell'attività svolta;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34

1. L'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: «Art. 19. (Servizi per l'impiego) 1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:


- a) Centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia;
- b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003;
- e) agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 276/2003 accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);
- f) soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 150/2015.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34

1. L'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: «Art. 20. (Centri per l'impiego) 1. I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo n. 150/2015, le seguenti attività:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
 - c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
 - d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
 - e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
 - f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
 - g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
 - h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
 - i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
 - l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
 - m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 150/2015.
2. I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2015.
3. Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego:
- a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
 - b) la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato;
 - c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;



d) gli avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 56/1987;

e) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.».

Art. 11.

Norma finanziaria per il finanziamento dei Centri per l'impiego

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a € 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in € 20.349.797,00.

Art. 12.

Disciplina del servizio regionale per l'adozione internazionale e disposizioni abrogative in materia

1. Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'art. 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione.

2. Il direttore *pro tempore* dell'ARAI, nominato dalla Giunta regionale, predispose e trasmette alla Regione, entro il 31 luglio 2018, una relazione sulle procedure in essere, sui rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, sulla ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulle risorse strumentali e finanziarie e sulle funzioni svolte dell'ARAI. Provvede, inoltre, agli adempimenti necessari per il proseguimento delle attività dell'ARAI in capo alla stessa e in via transitoria, svolge le attività residuali dell'Agenzia medesima fino alla chiusura della stessa fissata per il 31 dicembre 2018.

3. A seguito del ricevimento della relazione di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'assunzione in capo alla Regione delle funzioni svolte dall'ARAI, ad indicare le modalità del trasferimento del personale dipendente ed a tutti gli adempimenti necessari per l'assunzione graduale della gestione delle attività di natura tecnica, amministrativa e contabile al fine di garantire piena operatività della struttura fissandone la data di decorrenza. Definisce, inoltre,

le modalità di reperimento e utilizzo di ulteriori specifiche competenze professionali necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati alla struttura stessa.


4. Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con Contratto collettivo nazionale (CCNL) comparto Funzioni locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito tramite mobilità da altri enti, rientra nella dotazione organica della Regione secondo quanto previsto con il provvedimento di cui al comma 3. Gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione dell'ARAI, a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia medesima, trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2018-2020, al capitolo 169039, di cui alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido).

5. Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983 ed alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, eupei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle famiglie, dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria famiglia d'origine o l'accoglienza in altra famiglia.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa annuale di € 750.000,00 e per gli anni 2019 e 2020 la spesa annuale di € 600.000,00, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti).

7. La copertura finanziaria del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, rientrante nella dotazione organica della Regione Piemonte dal 1° gennaio 2019, viene assicurata mediante riduzione degli stanziamenti di competenza di € 465.000,00 per gli anni 2019 e 2020, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) ed iscrizione dei medesimi importi per ciascun esercizio nella missione 12, programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo) del medesimo bilancio.

8. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle spese correlate allo svolgimento delle attività delle adozioni internazionali, stimati in € 135.000,00 per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese



correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza nell'ambito della medesima missione 12, programma 12.01. Si provvede, altresì, all'istituzione di capitoli di entrata per attività correlate e per trasferimenti di fondi da altri enti, nonché per consentire la partecipazione alla spesa delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico al servizio regionale.

9. Con successivi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, si provvede ad effettuare le variazioni al bilancio previste dai commi 7 e 8.

10. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 (Istituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori);

b) legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 (Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali) a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 13.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) sono inseriti i seguenti: «4 bis. Al Garante spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'attività istituzionale svolta sul territorio regionale, secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 4-ter. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio delle sue funzioni al di fuori del territorio regionale secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 è inserito il seguente: «1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19, commi 4-bis e 4 ter, quantificati in € 3.000,00 per l'anno 2018 e in € 7.000,00 per l'anno 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole «2022» sono sostituite dalle seguenti «2023».

2. L'allegato C di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2015 è sostituito dall'allegato D della presente legge.

3. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2015, le parole «fino al 2022» sono sostituite dalle seguenti «fino al 2023».

Art. 16.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), dopo le parole «soggetti incaricati» sono aggiunte le seguenti: nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura delle spese sanitarie».

Art. 17.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituita dalla seguente: «d) la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).».

Art. 18.


Modifiche all'art. 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente: «3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere g) ed h), si provvede mediante provvedimento amministrativo.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è inserito il seguente: «1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.».



Art. 20.

*Modifiche all'art. 27 della legge regionale
5 aprile 2018, n. 4*

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 62, comma 3 bis, lettera c) del decretotlegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), a ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i medesimi contratti sono riferiti, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso variabile a fisso e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 4/2018 è inserito il seguente: «1 bis. Le condizioni di convenienza economico-finanziaria delle operazioni di gestione attiva del debito di cui al comma 1, devono rispettare il criterio generale fissato dall'art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)).»

Art. 21.

*Modifiche all'art. 32 della legge regionale
5 aprile 2018, n. 4*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è inserito il seguente: «3 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.»

Art. 22.

Provvedimenti conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.a. dall'albo ex art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6

1. Nell'ambito del procedimento di cancellazione di FinPiemonte S.p.a. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale, a seguito di apposita ricognizione, iscrive fra le attività del proprio stato patrimoniale i crediti attualmente intestati a FinPiemonte S.p.a. per un valore massimo pari ad € 52.000.000,00, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti «Regione Piemonte Loan for SMES», fermo restando che la gestione degli incassi e dei recuperi resta in capo alla società. È iscritto, per ogni esercizio, nelle entrate del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e nelle spese della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato),

titolo 1 (Spese correnti) del bilancio finanziario 2018-2020, l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti e la corrispondente spesa secondo le seguenti annualità: € 7.730.722,62 per l'anno 2018, € 11.203.213,96 per l'anno 2019, € 9.318.509,64 per l'anno 2020. Gli importi relativi ai debiti e crediti scadenti negli anni successivi al 2020 e fino alla scadenza, prevista nel 2028, sono iscritti per competenza nelle rispettive leggi di bilancio. Eventuali insolvenze sono finanziate dalla riduzione dei fondi di garanzia denominati «Fondo unico di garanzia BEI» e «Fondo di garanzia BEI-Midcap» istituiti presso FinPiemonte S.p.a. In caso di incapienza, la Regione provvede a ridurre dell'importo corrispondente all'insolvenza accertata l'impegno di risorse previste dal presente comma a favore di FinPiemonte S.p.a.

2. Concluso il procedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla riduzione del capitale sociale di FinPiemonte S.p.a. da € 358.480.400,00 a € 158.000.000,00.

3. L'importo della riduzione del capitale sociale di FinPiemonte S.p.a. disposta ai sensi del comma 2, pari ad € 200.195.717,83, è stanziato nel titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, a valere sull'esercizio 2018 ed è vincolato, mediante appositi stanziamenti di bilancio di pari importo complessivo, all'incremento del finanziamento delle leggi regionali riportate all'allegato E secondo le missioni e programmi ivi riportati.

4. È abrogato l'art. 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

Art. 23.

*Abrogazione dell'art. 39 della legge regionale
5 aprile 2018, n. 4*

1. L'art. 39 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è abrogato.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 giugno 2018

CHIAMPARINO

18R00309



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 9.

Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale

1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, può, acquisito, il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alla specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea.

2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2018

Il Presidente della Provincia: ROSSI

18R00417

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 10.

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull'obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, disciplina i casi e le modalità in base ai quali è prevista la presentazione del certificato medico di riammissione nelle scuole della prima infanzia.»


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2018

Il Presidente della Provincia: ROSSI

(Omissis).

18R00418



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2018, n. 31/R.

Ricettività dei servizi educativi in contesto domiciliare. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 27 giugno 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 4-bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'8 marzo 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 25 maggio 2018;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 29 maggio 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2018, n. 640;

Considerato quanto segue:

1. poiché il numero dei bambini iscritti ai servizi educativi in contesto domiciliare, al pari di quanto si verifica per le altre tipologie di servizi educativi per la prima infanzia, non corrisponde normalmente a quello dei bambini frequentanti, si prevede la possibilità di iscrizione di un bambino in più, oltre i sei già previsti, se le caratteristiche strutturali e organizzative del servizio consentono un'adeguata fruizione degli spazi da parte degli utenti;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 42 del d.p.g.r. n. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

«2-bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 giugno 2018

ROSSI

18R00292

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 32.

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'art. 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»);

Vista la nota del 7 maggio 2018 trasmessa dalla commissione regionale per le pari opportunità;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di consentire il superamento del precariato, la Regione intende attivare, per il triennio 2018-2020, le procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, avendo effettuato una preventiva ricognizione sul personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto di lavoro flessibile che, alla data del 31 dicembre 2017, ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto e che risulta in possesso dei requisiti necessari per il potenziale accesso alle procedure di reclutamento speciale a tempo indeterminato;

2. La procedura di reclutamento speciale avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

3. Le procedure speciali di reclutamento di personale a tempo indeterminato non sono applicabili al personale a tempo determinato o titolare di contratti di lavoro flessibile assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del consiglio regionale di cui alla l.r. n. 1/2009, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 75/2017;

4. A far data dal 1° gennaio 2012 il personale dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è transitato nel ruolo organico della Giunta regionale, ivi compresi i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato con la medesima Agenzia, in forza di quanto previsto dall'art. 13 della l.r. n. 60/1999,

e pertanto la procedura di reclutamento speciale attivata dalla Regione Toscana riguarda anche il personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso ARTEA;

5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle procedure di reclutamento speciale del personale a tempo determinato dei centri per l'impiego, di prossimo trasferimento nel ruolo regionale ai sensi dell'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che saranno oggetto di specifica disciplina nell'ambito della legge di riordino della funzione relativa ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro;

6. Al fine di garantire l'uniformità di applicazione della disciplina in materia di procedure di reclutamento speciale da parte degli enti dipendenti della Regione di cui all'art. 50 dello Statuto, appare necessario definire, con apposite linee di indirizzo, limiti e condizioni per l'attivazione delle suddette procedure;


7. È necessario riferirsi, per quanto inerente alle modalità e procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, a quanto previsto in materia dalle disposizioni di cui al capo II, sezione I, del d.p.g.r. 33/R/2010;

8. Alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza contabile, la capacità assunzionale della pubblica amministrazione è determinata avendo a riferimento il valore delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente, calcolata applicando la percentuale di turnover utilizzabile secondo la normativa vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione, cui si sommano gli eventuali resti assunzionali rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo la normativa vigente nell'anno di riferimento e non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione: al fine di consentire un'ottimale programmazione del fabbisogno di personale per l'intero sistema regionale, occorre prevedere la quantificazione della capacità assunzionale complessiva e la ripartizione sulla base delle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente;

9. Al fine di implementare la flessibilità nell'utilizzo degli istituti inerenti alla mobilità del personale, si disciplina l'istituto dell'assegnazione temporanea di personale, in coerenza con la normativa statale di riferimento, da e verso l'amministrazione regionale;

10. È infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere ad avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato;

11. La Commissione regionale per le pari opportunità ha ritenuto di non esprimere il parere obbligatorio in quanto la proposta di legge non riguarda i profili attinenti al rispetto ed alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione tra i generi;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Ambito soggettivo di applicazione

1. La Regione Toscana negli anni 2018, 2019 e 2020, nei limiti della quota di risorse finanziarie definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, può immettere in ruolo a tempo indeterminato, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), il personale non dirigenziale che:

a) risulta in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato in Regione Toscana;

b) ha espletato una procedura per esami e/o titoli di cui al capo II, sezione I, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»), a tempo determinato o indeterminato, o analoga procedura presso altra amministrazione pubblica;

c) ha maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della Regione Toscana e/o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera *c)*, il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno, per un totale di almeno 1.095 giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.

3. Ferma restando la necessaria titolarità di almeno un rapporto a tempo determinato con l'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ai fini del computo del periodo utile di servizio viene considerato anche l'eventuale periodo di vigenza di contratti riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa.

4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo nella categoria professionale nella quale hanno maturato la maggiore anzianità di servizio con contratto a tempo determinato.

5. Le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui al comma 1 non si applicano al personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Art. 2.

*Procedure per il reclutamento
e lo scorrimento della graduatoria*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 23 della l.r. n. 1/2009, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, definisce i termini e le concrete modalità operative inerenti alla procedura di reclutamento speciale di cui alla presente legge.

2. Ai fini dell'immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato, la Regione procede alla formazione di apposita graduatoria, previa indicazione di avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

3. La graduatoria di cui al comma 2 è formata secondo il criterio di cui all'art. 20, comma 12, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Nella formazione della graduatoria si tiene conto altresì dei seguenti criteri, definiti in ordine progressivo di priorità:

a) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato prestati in Regione Toscana e ARTEA;

b) idoneità in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nella categoria corrispondente a quella di assunzione attraverso la procedura di reclutamento speciale;

c) titolarità di contratto di lavoro a tempo determinato alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del d.p.g.r. 33/ R/2010.


5. Le assunzioni sono effettuate nel triennio 2018-2020 sulla base della programmazione annuale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 1.

6. Il personale immesso in ruolo ai sensi della presente legge è assegnato alle strutture regionali sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione.

Art. 3.

Limiti assunzionali e dotazione organica

1. Il finanziamento della spesa relativa alla procedura di reclutamento speciale per gli anni 2018-2020 avviene con l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, stanziata per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del personale delle categorie della Giunta e del consiglio regionale, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici, e calcolate in misura corrispondente alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017, oltre che con risorse finan-



ziarie provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per cento destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi annualmente, sono definiti:

a) la quota di risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e la quota di risorse provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, destinate al finanziamento del reclutamento speciale;

b) l'incremento dei posti in dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale immesso in ruolo con l'utilizzo della quota di risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, stanziato per il finanziamento dei contratti a tempo determinato delle categorie, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici.

3. Le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, stanziato ai sensi del comma 1, sono stabilmente ridotte in misura corrispondente alla quota destinata al finanziamento della spesa per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato.

4. L'incremento dei posti nella dotazione organica del consiglio regionale ai sensi del comma 2, lettera b), viene disposta con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 sono adottate, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75/2017, previa certificazione da parte del collegio dei revisori circa la sostenibilità a regime della spesa relativa alle procedure speciali di reclutamento di cui alla presente legge.

Art. 4.

Enti dipendenti

1. La presente legge si applica anche agli enti dipendenti della Regione di cui all'art. 50 dello Statuto, che possono procedere all'attivazione delle procedure speciali di reclutamento nel rispetto dei piani di fabbisogno di ciascun ente e nel limite delle risorse finanziarie utilizzabili.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite apposite linee di indirizzo inerenti l'attivazione delle procedure speciali di reclutamento per gli enti dipendenti di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui al comma 1, che nel triennio 2015-2017 non hanno iscritto in bilancio le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 possono procedere al finanziamento del reclutamento speciale riducendo stabilmente e in misura corrispondente le risorse destinate a collaborazioni e prestazioni esterne di natura intellettuale, calcolate con riferimento alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017.

Art. 5.

Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. n. 1/2009

1. Dopo l'art. 22 della l.r. n. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti*). — 1. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacità assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile. La capacità assunzionale complessiva è ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.».

Art. 6.

Assegnazione temporanea. Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 1/2009


1. La rubrica dell'art. 29 della l.r. n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione».

2. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della l.r. n. 1/2009 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura.

9-ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell'assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura.

9-quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 18-bis.».



Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri per il finanziamento della procedura speciale di reclutamento di cui alla presente legge, finanziata secondo le modalità previste dall'art. 3, sono stimati in euro 813.000,00 per l'anno 2018, euro 1.087.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.243.000,00 per l'anno 2020, la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00326

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2018, n. 10.

Disposizioni in materia sanitaria.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 29 giugno 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di sanità convenzionata

1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le indennità aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, dell'Accordo

integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico operante nel settore delle prestazioni assistenziali della medicina convenzionata a garanzia del miglioramento e dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini.

2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuità assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dagli articoli 67 dell'Accordo collettivo nazionale del 2005 e s.m.i. nonché nel rispetto dei Principi generali di cui agli articoli 13 e 14, dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., le indennità di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività correlate essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della medicina generale e a garantire la qualità delle prestazioni sanitarie.

Art. 2.

Procedure per il recupero dei crediti

1. In applicazione del comma 1 dell'art. 1 non si dà attuazione alle procedure per il recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che hanno percepito le indennità di cui all'art. 35 comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo integrativo regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 giugno 2018

PITTELLA

(*Omissis*).

18R00360



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, della Regione Piemonte recante «Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria».

(Rettifica pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. BU26S3 del 28 giugno 2018)

Nella legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), pubblicata sul secondo supplemento al Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 giugno 2018, per mero errore materiale all'articolo 24, comma 1, lettera *ll*) le parole «sia nel caso in cui siano cariche che in quello in cui siano incustodite: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00»; sono invece da interdersi «sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;».

Si riporta pertanto il testo corretto della lettera *ll*), comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 5/2018:


ll) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui all'articolo 8, o a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;».

18R00307

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-049) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 2 2 9 *

€ 2,00

